



Prefettura dell'Aquila

VISTE le istanze acquisite agli atti di questa Prefettura ai nn. di prot. 50978 e 50979 del 24.7.2026 con le quali l'Amministratore Delegato della RCS Sport S.p.A., con sede a Milano, ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento della corsa ciclistica internazionale a tappe per atleti élite denominata **"Giro d'Abruzzo 2026"**, in programma in questa provincia giovedì **17 settembre 2026** con la **3^a Tappa: Oricola – San Benedetto dei Marsi**, nonché la sospensione della circolazione sulle strade e località indicate nelle unite planimetria e crono-tabella e ricadenti - in questa provincia - nei territori dei Comuni di Oricola, Carsoli, Sante Marie, Tagliacozzo, Scurcola Marsicana, Magliano dé Marsi, Massa D'Albe, Avezzano, Celano, Aielli, Cerchio, Collarmele, Pescina, Ortucchio, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, San Benedetto dei Marsi;

VISTE le risultanze della riunione tenutasi in questa Prefettura il 3 settembre alla presenza di tutte le Amministrazioni e di tutti gli Enti coinvolti ed interessati dal passaggio della gara, di cui al resoconto conservato agli atti dell'ufficio, nella quale sono stati esaminati gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento della tappa in parola e in esito alla quale è emerso il riscontro positivo allo svolgimento della gara, sulla base dei pareri di tutti i suddetti Enti;

VISTA la nota prot. 58920 Categ. A.4.Gab. dell'11.9.2026, acquisita al prot. interno al n. 61895 in pari data, con la quale la Questura di L'Aquila ha espresso, per i profili specifici di ordine e sicurezza pubblica il nulla osta;

VISTA la nota prot. 59/34-3-2026, acquisita al prot. n. 55941 del 14.8.2026, con la quale il Comando Provinciale dei Carabinieri, valutati gli elementi forniti al riguardo dalle competenti Stazioni dell'Arma, ha rappresentato che non emergono situazioni ostative alla temporanea sospensione del traffico veicolare lungo il percorso stradale interessato dalla manifestazione ciclistica in argomento;

VISTA la nota prot. 22036 del 12.8.2026, acquisita al prot. n. 55476 in pari data, con la quale l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Settore Viabilità – ha espresso il proprio Nulla Osta al passaggio della competizione di che trattasi sulle strade di propria competenza;

VISTA la nota prot. 803104 del 1.9.2026, acquisita al prot. n. 59956 il 2.9.2026, con la quale l'Anas - Struttura Territoriale Abruzzo e Molise - ha espresso il proprio nulla osta allo svolgimento del Giro d'Abruzzo 2026 – corsa ciclistica internazionale a tappe per atleti élite, 3^a Tappa: Oricola – San Benedetto dei Marsi in programma il 17 settembre 2026;

VISTO il provvedimento prot. 0024200 dell'11.9.2026 della Provincia di Chieti, acquisito al prot. n. 61820 in pari data, che forma **parte integrante del presente decreto**, con il quale si autorizza il Sig. Paolo Giacomo Bellino nella qualità di Direttore Ciclismo e Procuratore della RCS Sport S.p.A., con sede a Milano, a svolgere la gara ciclistica per professionisti denominata "Giro d'Abruzzo 2026" in programma da martedì 15 settembre 2026 a venerdì 18 settembre 2026, come da prospetto ivi indicato, alle condizioni e prescrizioni espressamente ivi previste;

VISTO che, in riscontro alle richieste di questo Ufficio a tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti, non sono stati comunicati motivi ostativi alla incolumità e alla sicurezza pubblica suscettibili di pregiudicare il regolare svolgimento della gara;

VISTA la L. n. 58 del 9 aprile 2025, recante *"Modifiche all'articolo 9 del Codice della Strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada"* riguardante i commi 1, 2, 7 bis e 9 dell'art. 9 del Codice della Strada;



Prefettura dell'Aquila

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 in data 08.05.2025;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara ricadente nel territorio di questa Provincia;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 Codice della Strada;

ORDINA

per il giorno di giovedì 17 settembre 2026, la sospensione della circolazione a partire da quarantacinque minuti prima del passaggio della corsa alla media più veloce e fino al transito dell'automezzo “Fine Gara Ciclistica” e comunque fino a cessate esigenze - lungo i tratti stradali del percorso della 3^a Tappa della competizione ciclistica “Giro d'Abruzzo 2026”, ricadenti nel territorio di questa provincia su strade e località dei Comuni di Oricola, Carsoli, Sante Marie, Tagliacozzo, Scurcola Marsicana, Magliano dé Marsi, Massa D'Albe, Avezzano, Celano, Aielli, Cerchio, Collarmele, Pescina, Ortucchio, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, San Benedetto dei Marsi, indicate nella planimetria del percorso e nella crono-tabella allegati, fermo restando quanto contenuto nelle ordinanze adottate dai predetti Comuni interessati dalla competizione.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e a intensificare la vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione.

La manifestazione dovrà essere scortata dai già menzionati organi ovvero, a supporto di essi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.



Prefettura dell'Aquila

L'organizzazione è tenuta a predisporre un idoneo servizio a mezzo di proprio personale munito di segni di riconoscimento affinché tutto il percorso sia presidiato; ove necessario, l'Organizzazione garantirà la predisposizione di apposita segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa nonché di cartellonistica di segnalazione di percorsi alternativi, in modo che **tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione della circolazione**; la segnaletica in parola non dovrà in alcun modo essere sovrapposta a quella stradale esistente né potrà essere installata in modo da arrecare danno alla strada e sue pertinenze e dovrà essere immediatamente rimossa dopo lo svolgimento della competizione.

Gli organizzatori, prima dello svolgimento della competizione dovranno effettuare una ricognizione completa del percorso, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della competizione stessa e provvedere, eventualmente, alla bonifica dello stesso da materiali o ostacoli (cassonetti, cantieri edili ecc.) che potrebbero intralciare il percorso degli atleti e, ove necessario, alla illuminazione delle gallerie.

I Comuni interessati dal percorso di gara avranno altresì cura di predisporre, come disposto dal Sig. Questore dell'Aquila, ogni accorgimento utile alla vigilanza degli incroci e delle intersezioni, anche con l'ausilio di volontari di protezione civile per le attività consentite dall'ordinamento e dalle circolari emanate con riguardo al loro utilizzo; la progressiva sospensione del transito sarà disciplinata dalle Forze di Polizia.

I Sindaci interessati dovranno curare ogni aspetto di competenza derivante dalla presente ordinanza, dando la massima pubblicità al provvedimento, anche avvalendosi degli idonei mezzi di informazione.

I Sindaci dovranno altresì provvedere a informare i gestori dei servizi di trasporto delle limitazioni alla circolazione derivanti dalla presente ordinanza e di fornire adeguata e tempestiva informazione, anche attraverso le associazioni di categoria, agli allevatori insistenti lungo il percorso di gara e ai proprietari di animali d'affezione, di prestare ogni accortezza per evitare che animali vaganti interferiscano sul tracciato della manifestazione.

Il presente provvedimento è notificato alle Forze di Polizia e alle Polizie Municipali/Locali per la sua esecuzione e a tutti gli Enti interessati.

L'Aquila, data del protocollo

DC

p. il Prefetto
Il Capo Ufficio Staff Area III
Viceprefetto Aggiunto
Dott. Federico Izzi



Prefettura dell'Aquila

Alla Questura – Divisione Gabinetto
Al Comando Provinciale Carabinieri
Al Compartimento Polizia Stradale
Alla Sezione Polizia Stradale
Al Centro Operativo Autostradale
Alla Strada dei Parchi S.p.A.
Alla Regione Abruzzo
Alla Provincia Chieti
All'Amministrazione Provinciale L'Aquila
All'Anas Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
Alla TUA Abruzzo
Ai Comuni e Comandi di Polizia Locale:
ORICOLA
CARSOLI
SANTE MARIE
TAGLIACOZZO
SCURCOLA MARSICANA
MAGLIANO DE' MARSI
MASSA D'ALBE
AVEZZANO
CELANO
AIELLI
CERCHIO
COLLARMELE
PESCINA
ORTUCCHIO
GIOIA DEI MARSI
LECCE NEI MARSI
SAN BENEDETTO DEI MARSI

Alla RCS Sport
Alle Prefetture di:
CHIETI
PESCARA
TERAMO